



# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA 2020 connesso al CCI TRIENNIO 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019


## ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018 PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020"

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 sottoscritta il 03.09.2020, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritta il 09.05.2020 - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 13.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 22 del 25.09.2020, prot. Unione 23432 del 06/10/2020, effettuato dai **Revisori dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 22619 del 28.09.2020);

**IL GIORNO 26 OTTOBRE 2020**



Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari -  
Segretario Generale del Comune di Portomaggiore

 (FIRMA PER ESTESO)

E

Le organizzazioni Sindacali:

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
GESSI FEDERICO	
DOTTO MARCUSIA	

**per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL**

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA PER ESTESO
UBA LEONARDO	UIL FPL	Leonardo Uba
DE SANTIS PAOLO	CISL FP	Paolo De Santis
MIRCO ESTI	FP CGIL	Mirco Esti

**Visti** gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

**Visto** il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

**Dato atto** che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:  
"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

**Visto altresì** l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:  
"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

**Rilevato** che la presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2020;**

**Considerato** che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. ";

**Visto** l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

**Visto altresì** l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";

**Visto** l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";


**Visto altresì** il D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni." Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

**Dato atto** che la Giunta del Comune di Portomaggiore con deliberazione di n. 57 del 01/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;


**Dato atto** della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui al prot. 19696 del 28.08.2020, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

**Dato atto** che la costituzione del fondo è stata sottoposta a certificazione da parte dell'Organo di Revisione dei Conti prima della presente ipotesi di contratto annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, come risulta da nota prot. Unione n. 19900 del 01/09/2020;


**Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 sottoscritta il 03.09.2020, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritta il 09.05.2020 - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1;**

 3









**Dato atto** che con la sottoscrizione definitiva del presente CCI sarà corretto l'errore materiale contenuto nell'art. 4 dell'ipotesi, in cui era stato indicato quale importo disponibile per l'effettuazione di progressioni con decorrenza 01/01/2020 € 3.800,00 anziché € 5.000,00;

**Dato atto** che con prot. Unione 21122 del 14/09/2020 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo - Parte economica anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))
- La deliberazione di GC n. 57 del 1/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020" e relativi allegati;

**Rilevato** che il Revisore dei Conti con parere n. 22 del 25.09.2020 assunto al prot. gen.le dell'Unione al n. 23432 del 06.10.2020, ha certificato positivamente la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020 e la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 03/09/2020 di CCI parte economica anno 2020 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2019/2021, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, di cui all'ipotesi sottoscritta il 03.09.2020;

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, come da ipotesi del 03.09.2020.**



**Art. 1**  
**Disposizioni generali**

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2020.**

**Art. 2**  
**Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2020 in **€ 156.157,94 =**, decurtato della quota parte delle risorse destinate alla Posizione Organizzativa associata istituita dal 01/03/2020 pari a € 2.582,50 (€ 3.099,00 a regime per l'intero anno), così come specificato **nell'allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	<b>150.184,70 =</b>
Quota variabile pari a	€	<b>5.973,24 =.</b>

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 543,13** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 5.554,00=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

A tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di **€ 123,89** per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

**Art. 3**  
**Destinazione risorse decentrate**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2020 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

**Art. 4**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2020 in via previsionale **€ 50.976,33 =** così come indicato nell'allegato A.

**Le parti stabiliscono che per l'anno 2020 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2020 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 5.000,00.**

**Art. 4 Bis**  
**Modifica all'art. 4 del CCI 2019/2021 del 09.05.2019 "Disciplina generale per l'attribuzione di nuove progressioni orizzontali (adeguata all'art. 16 del CCNL 21.05.2018)**

La DISCIPLINA GENERALE PER L'ATTRIBUZIONE DI NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ADEGUATA ALL'ART. 16 DEL CCNL 21.05.2018) è contenuta nell'art. 4 del CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019.

All'art. 3 della disciplina suindicata, in ordine ai criteri per la formulazione delle graduatorie, è previsto che l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è subordinata al raggiungimento di una valutazione media minima differenziata in base alla categoria giuridica di appartenenza.

Le parti, visto il nuovo sistema di valutazione unico adottato dal 2019 presso i Comuni facenti parte dell'Unione Valli e Delizie e l'Unione stessa, stabiliscono di modificare a partire dall'anno 2020, i criteri previsti dall'art. 3 della disciplina suindicata, prevedendo un limite minimo unico di punteggio per tutte le categorie, come segue:

"L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento della seguente valutazione media minima:

categoria	punteggio minimo richiesto (in termini percentuali)
A/B/C/D	50%"

**Art. 5**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto**

Per l'anno 2020 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a € 12.143,29 = così come indicato nell'allegato A.

**Art. 6**  
**Incentivazione della Performance (art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)**

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2020, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a € 55.444,32= di cui:

- € 51.444,32 destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:
  - o € 2.572,20 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 5 dipendenti sui 30 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2020 ossia  $52.644,32/30*30% *5$ ) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 5 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
    - il punteggio dell'anno precedente
    - il più anziano d'età

- o **€ 48.872,12 = (somma restante)** ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la **performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.**
- **€ 4.000,00=** finanziati con le risorse stabili per incentivare la **performance organizzativa** in base al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di particolare rilievo definiti nell'ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2020;

Nell'anno 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

#### **Art. 7**

#### ***Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici***

**(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)**

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2020 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2020 è quantificato in via previsionale **in Euro 5.554,00**

#### **Art. 8**

#### ***Lavoro straordinario*** **(art. 14 del CCNL 1/4/99)**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2020 è quantificato in € **8.661,42=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 50 del 14.02.2020 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**)

#### **Allegati:**

**Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio**

**Allegato B – fondo straordinario**



Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2016 - definitivo - rideterminazione a seguito di cessazione a fine anno	FONDO 2017	FONDO 2018 nuovo CCNL	Limite fondo rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs 165/01	FONDO 2019	FONDO 2020	Destinazione	CONSUNTIVO 2018	Utilizzo 2019 PREVISIONE	PRE CONSUNTIVO 2019	IPOTESI Utilizzo 2020 PREVISIONE	
<b>TOTALE importo consolidato al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b>		137.087,21	143.667,71	147.579,37	133.645,34	144.137,50	141.555,00						
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 43 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 come espressamente indicato nel CCDI 2018 sottoscritto il 18/12/2018	-	-	-	-	3.577,60	3.577,60						
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	-	-	1.917,54	-	2.180,55	2.180,55						
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	-	-	-	-	1.727,55	2.871,55						
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-	-	-						
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-	-	-	-	-						
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-	-	-						
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-	-	-						
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-	-	-						
<b>TOTALE</b>		137.087,21	143.667,71	149.496,91	133.645,34	151.623,20	150.184,70						
Riduzione parte stabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017		-	-	-	-	-	-						
<b>TOTALE STABILI</b>		137.087,21	143.667,71	149.496,91	133.645,34	151.623,20	150.184,70	<b>TOTALE</b>	103.752,44	101.498,81	93.173,23	95.159,62	
RISORSE VARIABILI	ART. 67 C. 3 CCNL 21.05.2018	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99	-	-	-	-	-	Incentivi recupero ICI					
		lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-	-	-	-	-	Produttività art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99:					
		lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016)	-	2.000,00	-	-	5.000,00	5.554,00	Performance strategica finanziata con art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999				
		lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-	96,31	-	62,40	543,13	Performance gestionale operativa ed individuale	40.615,92	42.178,29	50.503,87	48.872,12
		lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-	-	-	Performance gestionale operativa ed individuale finanziata con art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999	-	-	-	-
		lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	-	-	-	-	-	-	Incentivo progetto apertura estiva nido e scuola infanzia	-	-	-	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-	-	-	-	-	Progetto piano di zona	600,00	-	-	-	
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	22.276,99	-	-	22.276,99	-	-	Premio eccellenza da 2018	1.624,86	2.008,50	2.008,50	2.572,20	

*[Handwritten signatures and initials]*



Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2016 - definitivo - rideterminazione a seguito di cessazione a fine anno	FONDO 2017	FONDO 2018 nuovo CCNL	Limite fondo rideterminato a seguito trasferimento personale in esubero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs 165/01	FONDO 2019	FONDO 2020	Destinazione	CONSUNTIVO 2018	Utilizzo 2019 PREVISIONE	PRE CONSUNTIVO 2019	IPOTESI Utilizzo 2020 PREVISIONE
lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	-	-	-	-	-	-	Performance strategica finanziata con stabili/ Performance organizzativa	2.910,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-	-	-	Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016		5.000,00	5.000,00	5.554,00
lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-	-	-	-	-					
<b>ART. 68 c.1 CCNL 21.05.2018 economie anno precedente</b>	-	-	-	-	-	-					
Somme da decurtare per trasferimento Unione	7.331,26	-	-	7.331,26	-	-	Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi	90,00			
Riduzione parte variabile personale cessato ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016)	1.162,78	-	-	1.162,78	-	-	Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K				
Riduzione parte variabile per rispetto tetto massimo fondo 2016 - art. 23 c.2 d.Lgs. 75/2017	-	-	-	-	-	123,89					
<b>TOTALE VARIABILI</b>	<b>13.782,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>96,31</b>	<b>13.782,95</b>	<b>5.062,40</b>	<b>5.973,24</b>	<b>TOTALE</b>	<b>45.840,78</b>	<b>55.186,79</b>	<b>63.512,37</b>	<b>60.998,32</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>150.870,16</b>	<b>145.667,71</b>	<b>149.593,22</b>	<b>147.428,29</b>	<b>156.685,60</b>	<b>156.157,94</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>149.593,22</b>	<b>156.685,60</b>	<b>156.685,60</b>	<b>156.157,94</b>
<b>SOMME NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	-	-	<b>1.917,54</b>	-	<b>10.758,15</b>	<b>11.312,15</b>					
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative Finanziato in parte con trasferimento quote dal Comune di Ostellato ( € 7.040,00 annui da rapportare dal 01/03/2020 ) NON SOGGETTO AL LIMITE						5.869,95					
Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato delle Posizioni Organizzative Finanziato con decurtazione Fondo Risorse Decentrate (annui € 3.099 - quota per 10/12) - SOGGETTO AL LIMITE						2.582,50					
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE</b>	<b>150.870,16</b>	<b>145.667,71</b>	<b>147.675,68</b>	<b>147.428,29</b>	<b>145.927,45</b>	<b>147.428,29</b>					
LIMITE MAX FONDO 2016 (FONDO 2015-DECURTAZIONI 7,78%)				147.428,29							

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

12

Ab

du

12  
12

**COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999  
LAVORO STRAORDINARIO  
ANNO 2020**

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2020
<b>FONDO ANNO 1999 (*)</b>	€ 19.794,21
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	€ 593,83
<b>Totale</b>	€ 19.200,38
- decurtazione per cessazione personale 2010-2014 (-10,625%)* replicata per 2015	€ 2.040,04
<b>Fondo art. 14 ccnl 1/4/1999 anno 2015 LIMITE MASSIMO</b>	€ 17.160,34
- decurtazione per esigenze di bilancio anno 2015 (confermato valore 2014)	€ 2.210,34
- decurtazione dal 2015 connessa al trasferimento del personale in Unione	€ 5.557,87
<b>TOTALE FONDO anno 2015 ( escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)</b>	€ 9.392,13
- decurtazione Legge di stabilità 2016 (-7,78%)**	€ 730,71
<b>TOTALE FONDO anno 2016( escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - Limite Art.23 c. 2 D.L.gs. 75/2017</b>	€ 8.661,42
<b>Incremento fondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999</b>	€ -
<b>TOTALE FONDO anno 2020 COMUNE DI PORTOMAGGIORE</b>	€ 8.661,42